



Comune di Montebelluna

*REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
E PER LA CIVILE CONVIVENZA
IN CITTÀ*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2023
In vigore dal 06/05/2023*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione	
ART. 2 - Sistema sanzionatorio.....	
ART. 3 - Sanzioni.....	
ART. 4 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive	
ART. 5 - Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso	

TITOLO II - SICUREZZA URBANA – QUALITÀ’ DELL’AMBIENTE URBANO

ART. 6 - Insudiciamento del suolo e dell’abitato.....	
ART. 7 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.....	
ART. 8 - Sgombero della neve	
ART. 9 - Sicurezza urbana	
ART. 10 - Accattonaggio	
ART. 11 - Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici.....	
ART. 12 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche	
ART. 13 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE

ART. 14 – Viali e Giardini Pubblici.....	
ART. 15 - Manutenzione del verde privato.....	
ART. 16 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi	
ART. 17 - Pulizia fossati	

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 18 - Divieto di campeggio – Divieto di bivacco.....	
--	--

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE

ART. 19 - Attività domestiche ed economiche	
ART. 20 - Attività rumorose in ambito domestico.....	

TITOLO VI - COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 21 - Attività vietate su area pubbliche	
ART. 22 - Limiti orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI MORTUARIE

ART. 23 – Ambito di applicazione.....	
ART. 24 – Modalità di affissione e defissione	
ART. 25 – Divieto di pubblicità	
ART. 26 – Sanzioni	

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

ART. 27 – Definizione, soggetti destinatari e divieti	
ART. 28 – Aree consentite e orari	
ART. 29 – Condizioni di esercizio	
ART. 30 – Occupazione di suolo	
ART. 31 – Disposizioni generali d'esercizio	
ART. 32 – Compensi e forme di pubblicità	
ART. 33 – Responsabilità.....	
ART. 34 – Sanzioni	

TITOLO IX -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 – Abrogazioni e disposizioni transitorie.....	
---	--

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2

Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente del Settore di competenza.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Montebelluna.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Comando della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e di accertamento delle relative violazioni.

ART. 3

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

ART. 4

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Settore ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

ART. 5

Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D.Lgs. 285/92, i divieti previsti dall'art. 9 comma 2 lettera a), b) c) d) e) f) i), art. 10 commi 1, 2, art. 11 comma 1, art. 12 comma 1 lettera a), art. 13 comma 1, art. 18 commi 1 e 2, art. 21 commi 1 e 2 del presente regolamento, disciplinando condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nel successivo comma 2°, qualora ne sussistano le condizioni, danno facoltà all'organo accertatore di procedere, oltre all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste dalle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, la planimetria allegata al presente regolamento (allegato A) individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree archeologiche, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura ovvero aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 della citata Legge.
3. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa nelle vie di cui alla planimetria allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITÀ’ DELL’AMBIENTE URBANO

ART. 6

Insudiciamento del suolo e dell’abitato

1. E’ vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, sulle golene e nei corsi d’acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.
3. E’ vietato affiggere papiri di laurea e ogni altro materiale non autorizzato dal Settore competente sui tronchi degli alberi e lordare gli stessi.
4. E' inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione del Settore competente.
5. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque lorda o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un’azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200.00.
6. Fatto salvo quanto previsto dal vigente “Regolamento di Polizia Urbana a tutela degli animali”, i conduttori devono provvedere all’immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. La violazione di cui al presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
7. Analoga sanzione amministrativa pecuniaria si applica se, all’atto del controllo, detti conduttori sono sprovvisti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
8. Le violazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.
9. Le violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 4.
10. Per quanto riguarda le violazioni previste al comma 3 e 4, gli incaricati alla vigilanza provvederanno a riferire eventuali danni causati agli alberi al Settore competente che provvederà a valutare l’entità economica del danno applicando il metodo per il calcolo del valore ornamentale degli alberi in uso dall’Amministrazione.

ART. 7

Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici.

Sovraffollamento di Persone in abitazioni.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.
2. I proprietari, locatari o conduttori di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano le loro attività in edifici prospicienti la pubblica via devono tenere pulite le

saracinesche e rimuovere gli eventuali rifiuti accumulatisi all'esterno dei locali o nello spazio tra la vetrina e la serranda. Le prescrizioni di cui al presente comma devono essere ottemperate anche in caso di sospensione o cessazione dell'attività per l'intero periodo in cui i locali permangono nella disponibilità di proprietari, locatari, conduttori, o soggetti di mediazione eventualmente intervenuti; gli stessi devono inoltre mantenere lo stato di decoro e la pulizia delle vetrine nella parte visibile interna nel caso in cui non siano state oscurate integralmente, tenendole pulite e prive di messaggi pubblicitari non autorizzati, ad eccezione degli avvisi di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o affitto dei locali o dell'attività.

3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
5. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere ultimata entro le ore 9.00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
6. Entro tale orario dovranno concludersi anche le operazioni di svuotamento dei pozzi neri che si rendessero necessarie nel centro storico.
7. Le operazioni previste dal comma 6 del presente articolo possono avere luogo anche in orari diversi in relazione a particolari esigenze della circolazione stradale, delle attività economiche o altro, se previsto nel titolo concessorio.
8. E' vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dal Regolamento Edilizio, esclusi i membri del nucleo familiare di 1° grado.
9. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
10. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
11. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
12. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
13. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
14. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
15. In sussistenza della violazione di cui al comma 8, al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questi al proprietario, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente.
16. In presenza della violazione di cui al comma 9, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.

17. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati ai commi 15 e 16, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

ART. 8

Sgombero della neve

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
2. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.
3. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 9

Sicurezza urbana

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
 - a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi, giardini pubblici ed argini, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, utilizzare in modo improprio attrezzature predisposte per la seduta delle persone o altri manufatti pubblici, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio, o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;
 - b) utilizzare i gradini dei monumenti ai caduti e le aree ad essi antistanti per consumare cibi e bevande, nonché per giocare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro degli stessi.
 - c) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;
 - d) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
 - e) mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;
 - f) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;
 - g) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro abitato, abiti, biancheria e simili;
 - h) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;
 - i) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione all'Ufficio di Staff del Sindaco, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di polizia quando richiesto;

- j) fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, detenere all'interno del centro storico bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori.
- 3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, eccetto le violazioni di cui alle lettere d) e e) del comma 2 che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
- 4. La violazione prevista dal comma 2 lettera h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

ART. 10

Accattonaggio

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito.
- 2. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
- 3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
- 4. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 11

Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici

- 1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale e dall'art. 5 della L. n. 75/58, è vietato a chiunque stazionare in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici, compiendo atti contrari alla pubblica decenza od osceni, o comunque creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata.
- 2. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale e amministrativa previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 500,00.

ART. 12

Divieto di consumo di sostanze alcoliche

- 1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato:
 - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;
 - b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;
 - c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.
- 2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lett b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00, eccetto la violazione di cui al comma 3, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 200,00.

ART. 13

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

ART. 14

Viali e Giardini Pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere tenuti a guinzaglio e con museruola;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione al libero deflusso delle acque;
 - c) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite ed erbose;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che non siano stati espressivamente vietati dalle autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
 - h) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, in particolare assumere atteggiamenti sconvenienti in un luogo pubblico;
 - i) fumare all'interno delle aree di gioco e nelle immediate vicinanze, a tutela della salute dei minori;
 - j) consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione;
 - k) utilizzare contenitori di bevande in vetro.
2. È consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali, posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.
4. La violazione alle prescrizioni di cui alle lettere h) e j) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00.
5. La violazione alle prescrizioni di cui alle lettere i) e k) del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 70,00.

ART. 15
Manutenzione del verde privato

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
 - a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;
 - b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 4.

ART. 16
**Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte
e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi**

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 4 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 17
Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tale da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 4 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

TITOLO IV
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 18
Divieto di campeggio – Divieto di bivacco

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende, baracche o altri ripari di fortuna.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE

ART. 19
Attività domestiche ed economiche

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.
2. Senza apposita autorizzazione comunale, all'interno dei centri abitati è vietata l'accensione di fuochi, falò o simili.
3. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchio in grado di generare combustione all'interno delle aree verdi comunali, attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.
4. Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento di Igiene Ambientale, lo spargimento di stallatico o concime organico maleodorante per la concimazione del terreno ad uso ortoorto a livello domestico, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.
5. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

ART. 20
Attività rumorose in ambito domestico

1. Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento che disciplina le attività rumorose, in ambito domestico non possono essere prodotti rumori che arrechino potenziale disturbo ai vicini dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e nei mesi da maggio a settembre anche dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione dei giardini e delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è altresì consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

TITOLO VI
COMMERCIO IN SEDE FISSA
E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 21

Attività vietate su aree pubbliche

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 22

Limiti orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in aree esterne adiacenti o pertinenti al locale, sia private che pubbliche, potrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) periodo da ottobre ad aprile:
 - da domenica a giovedì: fino alle ore 24:00;
 - venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 01:00;
 - b) periodo da maggio a settembre:
 - da domenica a giovedì: fino alle ore 01:00;
 - venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 02:00.Dopo i predetti limiti di orario le aree esterne adiacenti o pertinenti al locale non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori. È data comunque facoltà all'esercente di sospendere la somministrazione trenta minuti prima dei predetti limiti di orario.
2. Le attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. 21.09.2007 n. 29, svolte all'interno dei locali, devono cessare alle ore 24:00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, così come comprovato con la presentazione al Comune della documentazione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 19.10.2011 n. 227, in tal caso l'attività potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
3. Il volume audio degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica e in ogni caso il suono non deve essere percepito all'esterno dell'esercizio.
4. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - b) non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - c) non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
 - d) le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;

- e) non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - f) è vietato qualsiasi intrattenimento danzante;
 - g) dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.
5. Le attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. 21.09.2007, n. 29, svolte in aree esterne adiacenti o pertinenti al locale possono essere effettuate nei seguenti orari:
- a) da domenica a giovedì: fino alle ore 23:00;
 - b) venerdì, sabato e prefestivi: fino alle ore 24:00.
- Il volume audio degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale da non essere da richiamo per il pubblico e in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 150,00, nonché l'immediata sospensione delle attività vietate.

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI MORTUARIE

Art. 23 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina le modalità per l'affissione e la defissione degli avvisi mortuari, epigrafi, o annunci funebri di ringraziamento negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune di Montebelluna.
2. L'affissione e la defissione è effettuata direttamente dalle Imprese di Onoranze Funebri nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 24 Modalità di affissione e defissione

1. L'affissione deve essere effettuata esclusivamente all'interno dello spazio preposto, ferma restando la possibilità di affissione negli esercizi pubblici consenzienti.
2. Il tempo massimo di affissione di un'epigrafe non deve superare le 24 ore dalla data del funerale.
3. Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre, e devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di celebrazione del funerale.
4. Ogni Impresa di Onoranze Funebri è obbligata a rimuovere le proprie epigrafi entro 24 ore dalla data del funerale e gli annunci di ringraziamento entro sette giorni dalla data del funerale.
5. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci funebri e dei ringraziamenti non defissi entro i termini previsti.
6. Il formato delle epigrafi ed i ringraziamenti deve corrispondere ad un foglio delle dimensioni "A4", ed essere preferibilmente cartaceo e non plastificato.
7. Le affissioni mortuarie sono effettuate direttamente dalle imprese interessate o loro delegati, senza l'ausilio del servizio delle pubbliche affissioni comunali e conseguentemente senza il versamento di diritto e spese.
8. Le epigrafi e gli annunci defissi dovranno essere rimossi e smaltiti, a cura e spese dell'impresa interessata o loro delegati.

Art. 25 Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.

2. Ogni Impresa di Onoranze funebri è tenuta ad inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la denominazione della ditta che effettua il servizio funebre ed il Comune in cui ha sede la ditta stessa. E' vietato l'uso di marchi, loghi o simili.

Art. 26 Sanzioni

1. In caso di violazione del presente titolo è applicata alla Impresa di Onoranze funebri a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per ogni singola epigrafe o singolo foglio di annuncio.
2. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione delle epigrafi e degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 23 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione dell'art.24.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

ART. 27 Definizione, soggetti destinatari e divieti

1. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:
 - a) figurative (pittori, scultori, caricaturisti e ritrattisti, madonnari, scultori di palloncini, truccatori, incisori, fachiri, ecc.);
 - b) musicali, danzatori, ecc., esclusivamente con piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria a limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica;
 - c) recitative (giochi di prestigio, saltimbanchi, giocolieri, mimi, clowns, marionette, ecc.).
2. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
3. Sono vietate le esibizioni negli spazi già occupati da attività autorizzate dal Comune. Sono altresì vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
4. Le presenti disposizioni non si applicano:
 - a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
 - b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, intrattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) alle attività di commercio su area pubblica in quanto regolata da specifica normativa;
 - d) alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - e) agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - f) agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.).

ART. 28 Aree consentite e orari

1. I siti dove è autorizzato l'esercizio dell'arte di strada sono:
 - a) Piazza J. Monnet (zona pedonale);
 - b) Piazza Dall'Armi;
 - c) Corso Mazzini (zona pedonale);
 - d) Piazza Sedese;
 - e) Piazza D'Annunzio;
 - f) Piazza Negrelli (zona pedonale);
 - g) Corte Maggiore;
 - h) Parco Manin (solo in orario di apertura e negli orari sotto indicati).

2. E' possibile esercitare l'arte di strada, nei siti indicati nel comma 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00.
3. La Giunta Comunale può variare i siti, i giorni e gli orari da destinare all'esercizio dell'arte di strada.
4. In ogni caso l'esibizione degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, né creare intralcio alla circolazione o alle attività commerciali.

ART. 29 **Condizioni di esercizio**

1. L'esibizione è consentita previa comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o posta elettronica.
2. Gli artisti di strada devono essere in possesso del documento d'identità e di una copia della comunicazione effettuata al Comune, da esibire su richiesta delle autorità competenti.
3. L'artista può essere coadiuvato da un massimo di tre collaboratori.
4. La mancata o irregolare presentazione della documentazione citata ai precedenti punti 2 e 3 comporterà l'immediata sospensione dell'attività da parte delle autorità competenti e l'applicazione di quanto indicato al successivo art. 34.

ART. 30 **Occupazione di suolo**

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico purché l'area complessivamente occupata non superi i 4 mq.
2. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 31 **Disposizioni generali d'esercizio**

1. Lo spazio può essere occupato solo con strutture e strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione per l'ingombro massimo di 4 mq.
2. L'arte di strada è esercitata assicurando:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - e) nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza, di perizia e di rispetto nel confronto del pubblico;
 - f) di non ledere l'immagine della località.
3. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere.
4. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo deve essere effettuato su teli amovibili che non danneggino il sedime stradale, i selciati, ecc.
5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico e al comune senso del decoro.
6. Gli spettacoli artistici non possono coinvolgere minori, fatto salvo il coinvolgimento di volontari minori del pubblico accompagnati da un adulto.
7. Gli spettacoli artistici non possono, inoltre, coinvolgere animali vivi o imbalsamati.
8. L'esibizione con emissioni sonore è consentita fino ad un massimo di 45 minuti per sito; per le altre esibizioni il limite massimo è di un'ora per sito.

ART. 32

Compensi e forme di pubblicità

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.
2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

ART. 33

Responsabilità

1. L'Amministrazione non è responsabile in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada.
2. Per le attività comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachiro, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e, in ogni caso, non coinvolge soggetti estranei alla propria attività.

ART. 34

Sanzioni

1. Le violazioni del presente titolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

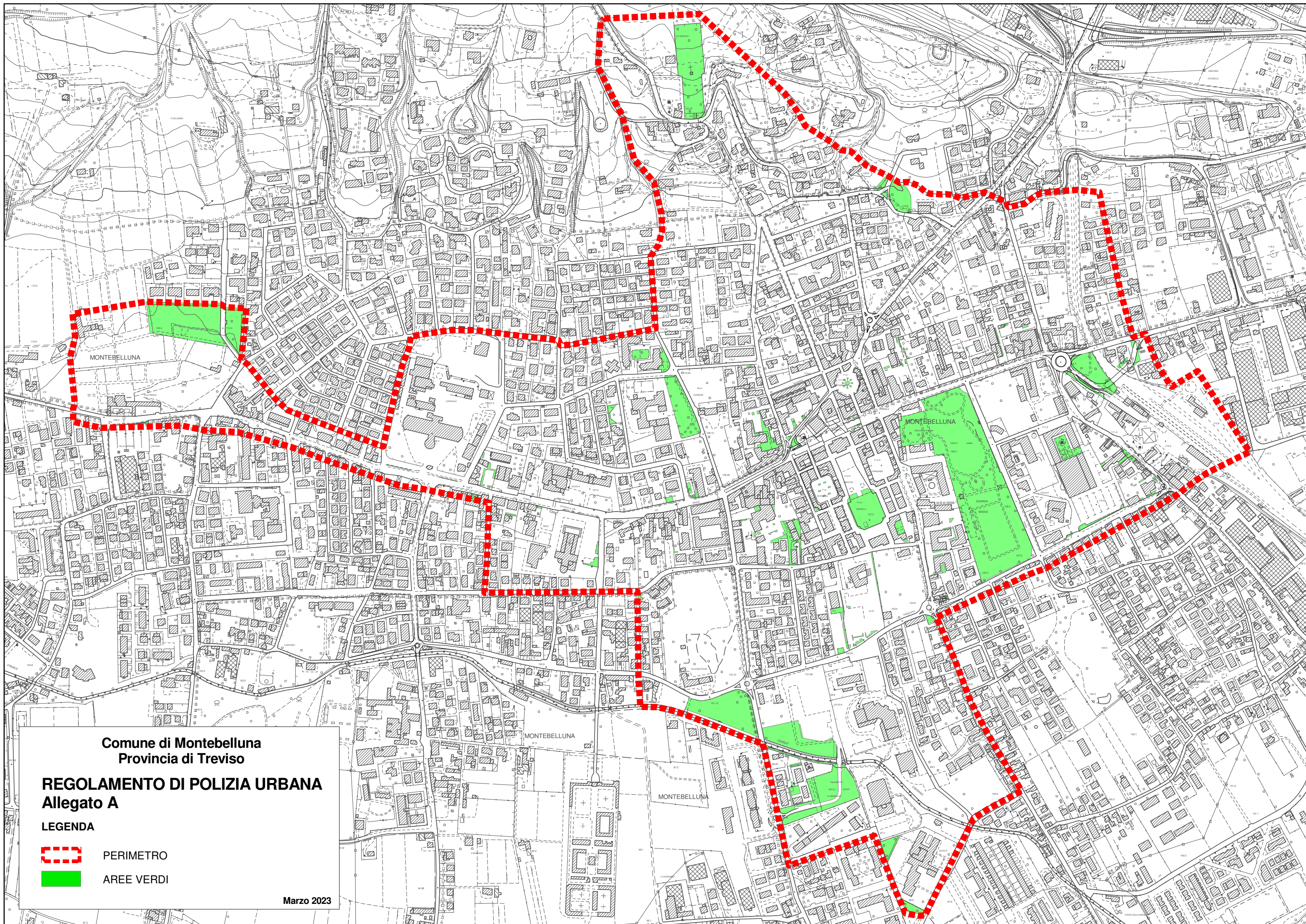
TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.



Comune di Montebelluna
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Allegato A

LEGENDA

-  PERIMETRO
-  AREE VERDI

Marzo 2023